

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Giudice Sportivo Nazionale

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

Premesso che

in data 30 maggio 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Francesco La Mura, Arbitro Int. nella sua qualità di Commissario per la manifestazione organizzata dalla Società Città di Cicciano – De Balzo, denominata “I Memorial Caliendo – Sommese – Spina”, nei confronti del tesserato Mauro Domenico (tess. n. 415179), vincolato presso la Società I Fiori C.P. (FR), per presunte violazioni alle norme federali.

In fatto ed in diritto

Dalla denuncia, emerge che in occasione della gara in questione, il tesserato avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il denunciante, all’esito di una decisione arbitrale non condivisa, con ciò ponendo in essere una grave violazione alle norme di cui al Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

In data 10 giugno 2016 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al denunciato il provvedimento di fissazione dell’udienza, con invito ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi entro e non oltre il 20 giugno 2016.

In data 20 giugno 2016, pervenivano presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale le memorie difensive da parte del Sig. Mauro Domenico.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice Sportivo Nazionale ed, in particolare, dalla memoria difensiva presentata dal Sig. Mauro Domenico, si evince come il denunciato abbia effettivamente reagito alla decisione assunta dal Commissario utilizzando un linguaggio ed un atteggiamento contrario alle norme federali.

Dalla memoria, inoltre, si evince come tale atteggiamento sia stato il frutto di una decisione assunta dal Commissario ritenuta ingiusta e comunicata con toni arroganti da parte del Commissario.

Per quanto concerne, invece, la presunta aggressione fisica, il denunciato ha negato di aver posto in essere tale condotta.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene integrata violazione di cui all’art. 61, comma 3, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

P.T.M.

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Mauro Domenico, ai sensi dell’art. 61, comma 5, lettera a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, la sanzione dell’ammonizione.

Roma, 22 giugno 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale


Avv. Marco Boggia